

Sono felice di potervi comunicare che con la Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 29 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018", sono state introdotte alcune importanti novità, che semplificano e rendono più efficaci alcune norme legate all'ambito della caccia.

Con l'articolo 35 della sopraccitata Legge vengono portate alcune importanti modifiche.

La prima riguarda gli appostamenti di caccia. Infatti, gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Inoltre, l'installazione di tali appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, viene considerata attività edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.

La seconda introduce, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, la possibilità di commerciare fauna selvatica derivante da abbattimenti venatori o di controllo per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.

La terza, infine, porta totalmente in Regione la competenza sulla vigilanza venatoria e, al fine di assicurare un'organizzazione più coordinata della vigilanza stessa, viene stabilito la necessità di una sorta di programma dei controlli all'interno del quale vengano definiti parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato su tutto il territorio di tale funzione.

In allegato vi invio anche il testo della Legge promulgata, dove all'articolo 35 potrete vedere le modifiche sopradescritte.

Cordialità.

L'Assessore alla Caccia

Stefano Mai